



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 3 DEL 10/01/2025

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON ORDINANZA DEL SINDACO ORD. 420 DEL 10/11/2023.

Il Vicesindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 24 ottobre 2023 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva causa crollo di porzione di muro di contenimento presso Via Giuseppe Mendozza;
- per gli effetti del crollo di porzione di muro di contenimento, il Caposquadra dei VV.F. ha disposto di interdire l'utilizzo delle abitazioni e relative pertinenze dei civici 27, 27A, 35, 37, 39, 41, 43 e 45 di via Giuseppe Mendozza;
- in data 25 ottobre 2023 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un proprio sopralluogo a seguito del quale veniva confermata la disposizione di interdire l'utilizzo delle abitazioni e relative pertinenze dei civici 27, 27A, 35, 37, 39, 41, 43 e 45 di via Giuseppe Mendozza, nonché l'interdizione di una porzione di giardino di pertinenza dell'abitazione interno 2 di via Giuseppe Mendozza civ. 33 per pericolo esterno;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 420 del 10/11/2023 ad oggetto *“Convalida dello sgombero cautelativo e chiusura, disposti in data 25/10/2023 causa crollo muro di contenimento e smottamento di terreno in Via Giuseppe Mendozza civici 27 – 27 A – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 e loro pertinenze, chiusura di porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civico 33 int. 2”*;

Considerato che nelle relazioni prot. n. 0630620.E del 06/12/2024 e 0663631.E del 19/12/2024 i tecnici incaricati dalle varie proprietà certificano la possibilità di revocare le

Documento sottoscritto digitalmente

misure cautelative rispettivamente per:

- i soli piani 1° e 2° dell'unità immobiliare contraddistinta dai civv. 27-27A di Via Giuseppe Mendoza;
- gli appartamenti contraddistinti dai civv. 35, 37, 39, 41, 43, 45 di Via Mendoza, una porzione di giardino di pertinenza del civico 35 (zona lavatrice), una porzione di giardino di pertinenza del civico 39.

Visti i rapporti 0637898.I del 10/12/2024 e 0668369.I del 23/12/2024 attestanti gli avvenuti sopralluoghi rispettivamente in data 09/12/2024 e 19/12/2024 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato quanto dichiarato dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni di sicurezza e, sulla scorta delle sopracitate relazioni di messa in sicurezza prot. n. 0630620.E del 06/12/2024 e 0663631.E del 19/12/2024, ha disposto la revoca parziale delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 420 del 10/11/2023 come da indicazioni dei tecnici;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione parziale sono state preventivamente inoltrate comunicazioni al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con note rispettivamente prot. 0634485.U del 09/12/2024 e prot. 0664936.U del 19/12/2024 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

la revoca parziale delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 420 del 10/11/2023, e, in particolare:

- la revoca della chiusura dei soli piani 1° e 2° dell'unità immobiliare contraddistinta dai civv. 27-27A di Via Giuseppe Mendoza;
- la revoca della chiusura per gli appartamenti contraddistinti dai civv. 35, 37, 39, 41, 43, 45 di Via Mendoza, di una porzione di giardino di pertinenza del civico 35 (zona lavatrice) e di una porzione di giardino di pertinenza del civico 39;

e il mantenimento delle misure cautelative di chiusura per:

- il piano terra dell'immobile contraddistinto dai civv. 27-27A di Via Mendoza, utilizzabile unicamente per il solo accesso ai piani superiori;

Documento sottoscritto digitalmente

- le aree esterne a monte del fabbricato contraddistinto dai civv. 27-27A;
- il terrazzo piano 1° lato monte dei civv. 27-27A;
- il giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 33 int. 2;
- una porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 35;
- il giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 37;
- una porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 39;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante - ed al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.